

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

col **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, autorizza l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a partecipare ad imprese, in forma di società per azioni, aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e l'esercizio dei servizi complementari ed accessori, consentendo, inoltre, ai dipendenti dell'Azienda ferroviaria medesima a partecipare alla

amministrazione delle imprese ed a ricevere incarichi dalle imprese stesse.

Tale autorizzazione deve intendersi, peraltro, limitata alla partecipazione ad imprese operanti nell'ambito del territorio nazionale.

Recentemente le ferrovie venezuelane hanno indetto una gara di appalto internazionale, aperta a consorzi di imprese specializzate nel settore, per lo studio, la progetta-

zione e la costruzione di circa 1.300 chilometri di strada ferrata su quel territorio.

La partecipazione dei consorzi nazionali alla gara è condizionata alla presenza nei consorzi stessi, quale parte costitutiva, di una impresa che possa vantare ampia esperienza nel settore ferroviario, essendo richiesta, oltre alla installazione degli impianti ed alla fornitura del materiale rotabile, anche la selezione e la istruzione del personale venezuelano, e la gestione della linea nella fase di avviamento per un periodo di tre anni.

Ne consegue che nessun consorzio italiano potrebbe all'uopo essere costituito senza la partecipazione, in forma diretta o quanto meno indiretta, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

È evidente l'interesse che l'industria italiana ha di partecipare alla gara, di considerevole importo, sia per le prospettive di penetrazione che le si aprono nei paesi latino-americani, che per i benefici che ne conseguiranno sul piano valutario ed in termini di occupazione.

Al fine di consentire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di partecipare, nel modo qualificante che si è esposto, al consorzio tra le imprese nazionali del settore, si è reso necessario introdurre una modifica al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, che, come detto, già consente all'Azienda di partecipare ad imprese in forma di società per azioni, ma non contempla la ipotesi che le

dette imprese possano partecipare in territorio estero alla realizzazione e gestione di linee ferroviarie

A ciò si è provveduto con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, con il quale è stata prevista l'introduzione di un secondo comma all'articolo 1 del citato regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, che espressamente autorizza l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a partecipare a società per azioni aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di linee ferroviarie in territorio estero.

Al fine di consentire, inoltre, all'Azienda ferroviaria di avvalersi del proprio personale per la selezione ed istruzione del personale venezuelano e per la gestione della linea nella fase di avviamento, nonché per tutta l'assistenza tecnica che la realizzazione del progetto comporta, si è reso necessario inoltre aggiungere al già citato regio decreto n. 836 del 1929 un nuovo articolo, con cui si autorizza l'Azienda stessa ad utilizzare proprio personale presso la costituenda impresa, ed a fornire materiale ed attrezzature a titolo di locazione nella ipotesi, ovviamente, in cui la società sia interessata ad appalti aggiudicati a seguito di gara internazionale.

Il decreto-legge innanzi citato viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.

Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 18 marzo 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerata l'utilità della partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di linee ferroviarie in territorio estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di partecipare alle imprese aventi i fini sopra citati;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

All'articolo 1 del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, a partecipare a società per azioni con sede in Italia ed aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione, nella fase di avviamento, di linee ferroviarie in territorio estero ».

Art. 2.

Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente articolo 3:

« Se la società di cui al secondo comma del precedente articolo sia interessata ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, ad utilizzare, per le finalità menzionate nel predetto comma, anche in deroga alle norme vigenti, presso la indicata società, proprio personale, per il tempo strettamente necessario, portando la relativa spesa a carico della società stessa. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere altresì autorizzata, con lo stesso decreto o con altri successivi, a fornire a titolo di locazione attrezzature e materiali ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976.

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO —
ANDREOTTI — RUMOR — DONAT-
CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO